

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4423

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAURO, NOVI, BALDINI, TERRACINI e
GERMANÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2000

—————

Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di riconoscimento
giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende abolire il finanziamento pubblico dei patronati, che assicura ogni anno agli istituti legati alle maggiori confederazioni sindacali entrate superiori ai 300 miliardi di lire.

È opportuno ricordare che i sindacati, tra finanziamento pubblico ai patronati, quote di iscrizione (tuttora incassate grazie alla trattenuta automatica in busta paga, abolita con il *referendum* del 1995 e reintrodotta dai contratti collettivi) e contributi del Ministero delle finanze ai Caf (i centri di assistenza fiscale che, per apporre il «visto di conformità» alle dichiarazioni dei redditi, ricevono dal Ministero un contributo di 20.000 lire a dichiarazione), incamerano ogni anno circa 1.400 miliardi di lire. A questa cifra occorre poi aggiungere una serie di voci che, pur non essendo immediatamente e direttamente monetizzabili, rappresentano pur sempre un cospicuo contributo alle finanze dei sindacati: si pensi, solo per fare degli esempi, da un lato, ai permessi e alle aspet-

tative di cui usufruiscono i sindacalisti (con relativo versamento di contributi a carico dell'Inps), e dall'altro, agli immobili trasferiti ai sindacati dallo Stato nel 1977, nel quadro della definitiva liquidazione del patrimonio delle organizzazioni sindacali del periodo fascista.

Tutto questo contribuisce in modo decisivo a fare dei maggiori sindacati (e cioè di associazioni di fatto non registrate e prive di personalità giuridica - i sindacati si sono sempre strenuamente opposti all'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione - e che non sono nemmeno tenute a redigere un bilancio pubblico) un vero e proprio gigante economico in grado di «legittimare» o «delegittimare» governi e manovre finanziarie, di «bocciare» o «promuovere» qualunque progetto di riforma, di imporre «patti sociali» alla mera ratifica del Parlamento, e, in ultima analisi, di condizionare in modo assolutamente intollerabile la vita politica e sociale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, è abrogato.

